



Sentenza n.193 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale DADDABBO Presidente

dott.ssa Rossana DE CORATO Consigliere, relatore

dott. Andrea MAZZIERI Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37486** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:

- **PAVESE Angelo**, nato a Brindisi il 13 febbraio 1952 (Cod. Fisc.
PVSNG52B13L049F) rappresentato e difeso dagli avv.ti Aurelio Arnese e
Francesca Romana Campo presso il cui studio di entrambi è elettivamente
domiciliato in Taranto, alla Via Fior d'Eucalipto, n. 17;

Visto l'atto di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione
Giurisdizionale in data 4 dicembre 2023;

esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 19 giugno 2024 - relatore il Consigliere
Rossana De Corato e Segretario del Collegio il dott. Francesco Gisotti - il
Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Daniele
Giannini, e l'avv. Aurelio Arnese per il convenuto.

Ritenuto in

	FATTO	
	1.- Con atto di citazione depositato in data 4 dicembre 2023, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio Pavese Angelo, ex dipendente del Ministero dell'Interno, in servizio presso la Prefettura di Taranto con qualifica di ausiliario, per ivi sentirsi condannare al pagamento della somma di complessivi € 11.357,90 oltre rivalutazione e interessi legali (di cui 1.357,90 a titolo di danno patrimoniale ed € 10.000,00 per danno all'immagine).	
	Espone l'Attore pubblico che l'odierna azione erariale ha preso l'abbrivio dalla <i>notitia damni</i> comunicata dalla Prefettura di Taranto, acquisita agli atti il 10 luglio 2018, con cui si segnalava che, all'esito dell'attività investigativa svolta dalla Compagnia Carabinieri di Taranto, era stata emessa nei confronti del Pavese un'ordinanza di custodia cautelare, in quanto ritenuto responsabile di molteplici reati, tra i quali rilevano, ai fini che ne occupa, quello di truffa aggravata e nonché di “... <i>falsità in attestazioni (art. 55-quinques del dlgs. n. 165 del 2001) ...</i> ”.	
	Sul punto specifico, il Procuratore regionale ha precisato, trascrivendo alcuni passaggi della suddetta ordinanza, che il Pavese “... <i>al fine di procurarsi un ingiusto profitto, pur risultando regolarmente in servizio si assentava fraudolentemente dalla propria attività di ausiliario, attestandone falsamente la presenza, provocando in tal modo all'Amministrazione pubblica dei danni economicamente apprezzabili, per via della reiterazione delle medesime condotte...</i> ”.	
	Il procedimento penale <i>de quo</i> è esitato nella condanna del convenuto con sentenza n. 530/2018, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Taranto e passata in giudicato in data 28 maggio 2019.	
	2	

	Dalla documentazione acquisita (ordinanza cautelare, sentenza definitiva di	
	condanna, provvedimenti amministrativi assunti dalla Prefettura di Taranto),	
	si apprendeva che il convenuto, nel periodo di tempo ricompreso tra il 7	
	novembre 2016 e il 15 febbraio 2017, si assentava fraudolentemente - per ben	
	23 giorni - dal posto di lavoro durante le ore in cui risultava presente in	
	servizio, senza alcuna motivazione/giustificazione inerente all'attività	
	istituzionale a cui era preposto alle dipendenze del Ministero dell'Interno.	
	Evidenzia, in particolare, parte attrice che il Pavese, pur risultando	
	(falsamente) presente presso la Prefettura di Taranto come attestato dai	
	tabulati forniti dalla medesima Amministrazione, in realtà si collocava in altre	
	differenti zone del Comune di Taranto, ovvero, addirittura in altre località	
	della provincia (Statte, Lama, Leporano, Massafra, Palagiano, Castellaneta	
	ecc.), come confermato dal confronto delle “... <i>celle di aggancio del telefono</i>	
	<i>cellulare in uso al PAVESE...</i> ”, inducendo in errore l'amministrazione di	
	appartenenza e procurandosi, così, un ingiusto vantaggio patrimoniale (cfr.	
	anche sentenza n. 530/2018).	
	Gli approfondimenti istruttori compiuti dall'attore pubblico (direttamente	
	presso i competenti uffici della Prefettura di Taranto) hanno consentito di	
	quantificare l'importo esatto della retribuzione indebitamente percepita dal	
	convenuto, rapportandola ai giorni di assenza ingiustificata dal posto di	
	lavoro, nonché tenendo conto dell'inquadramento contrattuale nell'ambito del	
	comparto di riferimento e delle voci economiche da considerare a tal fine (cfr.	
	all. 15 all'atto di citazione).	
	Alla luce delle riferite circostanze di fatto, nonché del delineato quadro	
	probatorio, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio il Pavese per il	

	risarcimento del danno patrimoniale, dolosamente cagionato al Ministero	
	dell'Interno - Prefettura di Taranto, in conseguenza delle condotte illecite	
	poste in essere, nonché di quello derivante dalla lesione del decoro e del	
	prestigio della Pubblica Amministrazione, contestando a costui le seguenti due	
	poste di danno, da gravarsi di rivalutazione monetaria ed interessi ai sensi di	
	legge:	
	a) € 1.357,90 a titolo di retribuzione indebitamente percepita (per il periodo di	
	tempo contestato);	
	b) € 10.000,00, a titolo di danno all'immagine, calcolato equitativamente ai	
	sensi dell'art. 1226 c.c., in considerazione, tra gli altri elementi oggetto di	
	valutazione, del rilevante <i>clamor fori</i> derivato dalla vicenda penale che ha	
	visto coinvolto il Pavese.	
	In punto di diritto, il Requirente, dopo aver illustrato l'evoluzione normativa	
	nella soggetta materia - nonché il recente intervento operato dalla Corte	
	costituzionale con la sentenza n. 61/2020 (che ha dichiarato	
	l'incostituzionalità del secondo, terzo e quarto periodo dell'art. 55- <i>quater</i> ,	
	comma 3- <i>quater</i> del d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1,	
	lettera b, del d.lgs. n. 116 del 2016) - ha ricondotto la fattispecie illecita qui	
	all'esame nell'alveo dell'art. 55- <i>quinques</i> del d.lgs. n. 165/2001, quale	
	autonoma e speciale ipotesi di perseguibilità del danno all'immagine,	
	svincolata dal previo accertamento, con sentenza passata in giudicato, di un	
	reato contro la pubblica amministrazione.	
	Ha aggiunto, infine, il Requirente di aver notificato al convenuto l'invito a	
	dedurre previsto dall'art. 67 del Codice della Giustizia Contabile (c.g.c.),	
	senza ricevere nei termini di legge deduzioni o altra diversa documentazione.	
	4	

	2.- Con comparsa depositata in segreteria in data 26 febbraio 2023, si è	
	costituito in giudizio il convenuto con il patrocinio degli avvocati indicato in	
	epigrafe eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione quinquennale	
	dell'azione erariale, sul rilievo che “...le asserite assenze si riferiscono al	
	periodo che va dal 7 novembre 2016 al 15 febbraio 2017...”, a fronte	
	dell'invito a dedurre notificato soltanto in data 4 luglio 2023 e che, in ogni	
	caso, la stessa si rivelerebbe tardiva anche laddove si volesse sostenere che il	
	termine vada computato dalla “...data di scoperta...”, vale a dire dal 14	
	maggio 2018, quale “...data di comunicazione del provvedimento di custodia	
	cautelare...”.	
	Nel merito, invece, viene contestata l'impostazione accusatoria sulla scorta	
	delle considerazioni di seguito riportate in estrema sintesi: (i) l'aver	
	considerato la sentenza di patteggiamento pronunciata ex art. 444 c.p.p.	
	equivalente a quella di condanna; (ii) la genericità della “...prospettazione	
	contenuta nel capo d'imputazione...” e la non veridicità delle contestate	
	assenze dal servizio del convenuto; (iii) l'insussistenza del danno	
	all'immagine dell'Amministrazione pubblica, ricoprendo il convenuto la	
	posizione di un “...semplice commesso della Prefettura...”; (iv) l'inesattezza	
	della quantificazione del danno patrimoniale; (v) la sproporzione nel <i>quantum</i>	
	del nocumento contestato a titolo di danno all'immagine.	
	3.- Venuto il giudizio, una prima volta, in discussione all'udienza del 20 marzo	
	2024 il Collegio ha disposto il rinvio all'odierna udienza, su istanza del	
	difensore del Pavese avanzata per verificare la regolarità e la tempestività della	
	notifica dell'invito a dedurre, anche alla luce delle precisazioni formulate dal	
	Pubblico Ministero d'udienza circa l'applicazione al caso di specie della	
	5	

	sospensione dei termini nel periodo COVID-19, ai fini del computo della	
	contestata prescrizione.	
	4.- All'odierna udienza, il Requirente ritenendo superate le eccezioni proposte	
	dal patrono del convenuto, anche alla luce degli approfondimenti istruttori,	
	<i>medio tempore</i> operati presso l'“Ufficio notifiche, esecuzioni e protesti c/o la	
	Corte d'Appello-Sezione distaccata di Taranto”, ha confermato la domanda	
	formulata nell'atto di citazione.	
	Il difensore del Pavese ha, anch'egli, concluso in conformità agli atti scritti	
	soffermandosi, in particolare, sulle eccezioni preliminari in punto	
	d'intervenuta prescrizione.	
	In tale stato la causa è stata, quindi, riservata per la decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1.- Osserva il Collegio che la vicenda dedotta in giudizio concerne due poste	
	di danno tra loro connesse (patrimoniale e non patrimoniale), in quanto	
	entrambe correlate alla medesima condotta illecita del convenuto, il quale,	
	aveva, in più occasioni (23 giorni), nel periodo in contestazione di circa 3 mesi	
	(dal 7 novembre 2016 al 15 febbraio 2017), falsamente attestato, nei previsti	
	orari di lavoro, la propria presenza in servizio presso gli uffici della Prefettura	
	di Taranto, a cui era assegnato in qualità di Ausiliario, inducendo in errore	
	l'Amministrazione di appartenenza e lucrando indebitamente la relativa	
	retribuzione.	
	L'ipotesi accusatoria formulata da parte attrice si fonda, prevalentemente,	
	sull'attività d'indagine svolta dalla Compagnia Carabinieri di Taranto poi	
	esitata, in sede penale, nella sentenza n. 530/2018 del Tribunale di Taranto,	
	6	

	pronunciata ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., e divenuta irrevocabile (con la	
	quale al Pavese è stata applicata la pena di anni 3, mesi 4 di reclusione e di €	
	14.000,00 euro di multa, per diversi reati, tra i quali, ai fini che ne occupa in	
	questa sede, il delitto di cui agli art. 81 cpv. e 640, comma 2, n. 1 c.p.), nonché,	
	sulla scorta della documentazione di natura provvedimento formata dalla	
	medesima Prefettura di Taranto inerente alla posizione del dipendente <i>de quo</i>	
	(contestazione addebiti, sospensione dal servizio ecc.) e dal Ministero	
	dell’Interno (decreto di cessazione dal servizio a far data dal 24 maggio 2018	
	coincidente con l’arresto e l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare	
	in carcere).	
	2.- Il Collegio deve darsi preliminarmente carico dell’eccezione di	
	prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di costituzione - e	
	ribadita, con similari conclusioni, nelle successive “note autorizzate”	
	pervenute in data 3 giugno 2024 - secondo il quale l’esordio della prescrizione	
	dell’azione erariale dovrebbe ricondursi al periodo dal 7 novembre 2016 al 15	
	febbraio 2017 (coincidente con i giorni di assenza fraudolenta dal servizio	
	contestate al Pavese), con conseguente intempestività della stessa azione,	
	stante il perfezionamento della notifica dell’invito a dedurre soltanto in data 14	
	luglio 2024 [<i>rectius</i> : 2023] e, pur tenendo in considerazione il computo degli	
	ulteriori “...170 giorni in base all’art. 85, comma 4, D.L. n. 18/2020, per la	
	<i>sospensione dei termini in base all’emergenza Covid 19...</i> ”, si rivelerebbe, in	
	ogni caso, esercitata ben oltre il termine di prescrizione quinquennale.	
	2.1- L’eccezione è infondata.	
	Ed invero, come si avrà modo di meglio chiarire <i>infra</i> , la condotta dolosa	
	tenuta dal Pavese (allontanamento non autorizzato dal luogo di lavoro, falsa	
	7	

	attestazione della presenza ecc.), in tutte le date contestate dal Procuratore	
	regionale (23 giorni), induce il Collegio a ritenere sussistente una situazione	
	di occultamento doloso (<i>in re ipsa</i>) del danno, trattandosi di un	
	comportamento (reiterato) riconducibile, sin dal suo sorgere, alla volontaria e	
	consapevole predisposizione di stratagemmi operativi volti a simulare la	
	presenza in servizio.	
	In punto di diritto, si osserva che la pretesa risarcitoria del danno, nei giudizi	
	di competenza della Corte dei conti, è disciplinata dall'art. 1, c. 2, della legge	
	n. 20 del 1994, in base al quale la stessa “... <i>si prescrive in ogni caso in cinque</i>	
	<i>anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in</i>	
	<i>caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta...</i> ”.	
	Al riguardo, la giurisprudenza della Corte dei conti si è attestata, già da tempo,	
	sul superamento della mera coincidenza dell'occultamento del danno con la	
	pura e semplice commissione (dolosa) del fatto dannoso, richiedendo, anche,	
	un'ulteriore condotta specificamente finalizzata ad impedirne la conoscenza;	
	va, tuttavia, evidenziato che con specifico riferimento a talune fattispecie	
	criminosi, quale quella dedotta in giudizio in cui il convenuto ha posto in	
	essere condotte rivolte a dare una falsa rappresentazione della realtà (la	
	presenza in servizio), la volontà di occultare il danno deve ritenersi, come	
	detto, insita nelle concrete modalità di svolgimento dei fatti (<i>in re ipsa</i>), con	
	conseguente oggettivo impedimento giuridico ad agire, e non di mero fatto	
	(cfr. sul punto specifico, <i>ex multis</i> : Sez. Giur. Puglia, sentt. nn. 278/2019 e	
	16/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata).	
	Ad analoghe conclusioni è anche pervenuta l'ormai consolidata	
	giurisprudenza d'appello la quale, con riguardo a una fattispecie di danno	
	8	

	dolosamente occultata, ha recentemente affermato: “...la prescrizione	
	dell’azione contabile decorre non da quando il fatto viene meramente	
	scoperto, ma da quando esso assume una sua concreta qualificazione	
	giuridica, atta a identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa	
	pure qualificata (cfr. Sez. Seconda Appello n. 395/2021; n. 187 /2020, n. 404	
	/2019, n. 430/2019). Tenzionalmente, dunque, in queste ipotesi di danno, la	
	prescrizione inizia a decorrere dal momento della chiusura della fase	
	istruttoria, e quindi con l’emissione del decreto di rinvio a giudizio o di	
	archiviazione... ” (cfr. Corte dei conti, 2^ Sez. Centr. App., sent. n. 221/2023).	
	Ebbene, tornando alla fattispecie in esame, risulta dagli atti che, per un verso,	
	la comunicazione della <i>notizia damni de qua</i> alla Procura contabile è avvenuta	
	con nota in data 27 giugno 2018 e, per l’altro, che alla stessa data era stata già	
	emessa un’ordinanza di custodia cautelare il precedente 14 maggio 2018, nei	
	confronti del Pavese (n. 9303/2016 R.G.N.R. - 5755/2017 R.G. Gip).	
	Alla luce di quanto suesposto, si rivela certamente tempestiva la notifica	
	dell’invito a dedurre avvenuta in data 14 luglio 2023 e la sua conseguente	
	valenza interruttiva per il relativo computo della prescrizione, risultando	
	indubitabile, come correttamente specificato dal PM d’udienza, che, a tali fini,	
	vada conteggiato anche il periodo di sospensione straordinaria per	
	l’emergenza COVID-19 di cui all’art. 85 comma 4, del D.L. n. 18/2020	
	(convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020), riferito al segmento	
	temporale dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 (ossia, per complessivi	
	ulteriori n. 176 giorni), che incrementa, pertanto, il termine quinquennale da	
	considerare.	
	Va da sé che, anche laddove si voglia agganciare l’esordio della prescrizione	
	9	

	alla data più risalente (come, tra l'altro, specificato dallo stesso convenuto nel	
	contesto della memoria di costituzione in giudizio), vale a dire quella	
	dell'ordinanza cautelare emessa dal GIP in data 14 maggio 2018, l'atto	
	preprocessuale <i>de quo</i> , interruttivo della prescrizione, si rivelerebbe, in ogni	
	caso, tempestivo (notificato il 14 luglio 2023), cadendo il termine	
	prescrizionale quinquennale nei primi giorni del mese di novembre 2023.	
	3.- Ritiene il Collegio che la domanda della Procura regionale sia fondata e	
	vada accolta nei termini di seguito meglio precisati.	
	3.1- In via preliminare, si rende necessario precisare - in ragione delle recenti	
	e plurime modifiche del quadro normativo di riferimento nella materia del	
	danno all'immagine, ivi compreso l'ultimo e significativo intervento della	
	Corte costituzionale (con la sentenza n. 61/2020 sono stati, infatti, dichiarati	
	illegittimi il secondo, terzo e quarto periodo del comma 3 <i>quater</i> dell'art. 55	
	<i>quater</i> del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n. 116/2016 e modificato	
	dal d.lgs. n. 118/2017) - che al caso di specie si applica la disciplina recata	
	dall'art. 55 <i>quinquies</i> del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69, d.lgs. n.	
	150/2009, nella formulazione vigente, <i>ratione temporis</i> , all'epoca dei fatti	
	oggetto di contestazione.	
	Tale ultima disposizione, intitolata " <i>False attestazioni o certificazioni</i> ", ai	
	primi due commi, così statuisce: "...1. Fermo quanto previsto dal codice	
	<i>penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta</i>	
	<i>falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi</i>	
	<i>di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero</i>	
	<i>giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o</i>	
	<i>falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno</i>	
	10	

	<i>a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si</i>	
	<i>applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.</i>	
	<i>2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e</i>	
	<i>disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno</i>	
	<i>patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi</i>	
	<i>per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno</i>	
	<i>all'immagine ...".</i>	
	Al riguardo, il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla consolidata	
	giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. giur. Puglia, sent. n. 16/2024),	
	secondo cui la fattispecie contemplata dall'art. 55 <i>quinquies</i> , del d.lgs. n.	
	165/2001, presenta indiscutibili caratteri di autonomia rispetto a quella, più	
	generale, prevista dall'art. 17, comma 30 <i>ter</i> , del d.l. n. 78/2009, assumendo	
	valenza di norma speciale, contemplata <i>ad hoc</i> dal legislatore al fine di	
	sanzionare specificatamente il ricorrente ed odioso fenomeno	
	dell'assenteismo fraudolento nel pubblico impiego, mediante l'azionabilità	
	del risarcimento del danno (patrimoniale diretto ed all'immagine) derivatone	
	all'Amministrazione di appartenenza, anche prescindendo dall'accertamento,	
	con sentenza definitiva, di talune indefettibili fattispecie delittuose, lesive	
	dell'immagine (così come diversamente previsto dall'art. 17, comma 30 <i>ter</i>	
	del d.l. n. 78/2009).	
	3.2- Ritiene il Collegio, alla luce della cospicua e concordante	
	documentazione incartata al fascicolo processuale, che non sia revocabile in	
	dubbio la responsabilità dolosa del Pavese per i fatti contestatigli dal	
	Procuratore regionale, ricorrendo, all'evidenza, tutti gli elementi costitutivi	
	dell'illecito contabile, così come elaborati dalla consolidata giurisprudenza di	
	11	

	questa Corte e concretamente applicati alla fattispecie di danno di cui al	
	surriferito art. 55- <i>quinques</i> .	
	Ed infatti, nel caso all'esame, per un verso, la prospettazione accusatoria, deve	
	ritenersi fondata sull'incontrovertibile quadro probatorio risultante dalle	
	indagini compiute dalla Compagnia Carabinieri di Taranto - da cui, pure, il	
	Collegio, come si avrà modo di precisare in immediato prosieguo, ha tratto gli	
	elementi fondanti del proprio convincimento - e, per l'altro, emerge l'assoluta	
	insussistenza di differenti ed ulteriori elementi probanti, diretti a contrastare	
	la verità storica degli eventi dedotti da parte attrice, così come cristallizzati nei	
	provvedimenti amministrativi assunti dall'Amministrazione dell'Interno nei	
	confronti del convenuto (contestazione dell'addebito, sospensione dal	
	servizio, decreto di cessazione dal servizio).	
	La circostanza della ripetuta falsa attestazione della presenza in servizio del	
	Pavese, nel corso dell'intero arco temporale contestato, realizzatasi, in	
	concreto, mediante il sistematico allontanamento dal posto di lavoro durante	
	le ore di servizio, in assenza di alcuna giustificazione riconducibile a motivi	
	d'ufficio, ovvero senza la preventiva acquisizione di autorizzazione o	
	permesso da parte del proprio <i>superiore</i> , emerge indiscutibilmente dalla	
	pluralità di riscontri univoci e concordanti, rilevabili dall'attività di	
	intercettazione del numero telefonico a costui riferibile, effettuata dai militari	
	operanti, ed esitata nel prospetto riepilogativo dei dati del traffico telefonico	
	generati dall'utenza cellulare a costui intestata ed in uso (cfr. doc. 3 all'atto di	
	citazione).	
	Mediante la suddetta attività investigativa si può ricostruire dettagliatamente,	
	e per tutto il periodo contestato, l'andamento del traffico del telefono cellulare	
	12	

	in uso al convenuto, correlandolo alle cd. “celle di localizzazione” a cui esso	
	si collegava, oltreché alle conversazioni intrattenute che rendono ancora più	
	pacifico e convincente il quadro probatorio.	
	Corre, invero, l’obbligo di rimarcare che la condotta serbata dal Pavese, in	
	alcune delle giornate (contestate) di espletamento dell’attività di	
	intercettazione telefonica, non si è affatto limitata a sporadici e brevi	
	allontanamenti dal posto di lavoro, magari occasionati da circostanze	
	impreviste o eventi fortuiti, bensì si è concretizzata nel recarsi	
	ingiustificatamente fuori dalla sede del proprio ufficio, se non addirittura, così	
	come avvenuto in data 21 dicembre 2016, fuori dal territorio comunale di	
	Taranto, avendo raggiunto nel corso della mattinata (come accertato attraverso	
	l’individuazione delle celle di ponte radio a cui si è agganciata la sua utenza	
	telefonica), il Comune di Statte e di Castellaneta, nonostante risultasse	
	regolarmente presente e registrato presso gli uffici della Prefettura di Taranto.	
	Ciò, rivela, all’evidenza, che il Pavese, contando sul deplorevole sistema di	
	falsa attestazione della propria presenza in ufficio, coltivava il recondito	
	convincimento della propria impunità, tanto da violare così frequentemente e	
	con sconcertante sfrontatezza i suoi obblighi di servizio (<i>in primis</i> ,	
	ovviamente, quello di essere presente nella sede di lavoro), altresì, lucrando,	
	indebitamente, la retribuzione percepita.	
	Orbene, le suddette evidenze probatorie, in perfetta coerenza con quanto	
	rilevato in sede d’indagine, confermano, innegabilmente, la circostanza che il	
	Pavese nel periodo dal 7 novembre 2016 al 15 febbraio 2017, per 23 giorni,	
	ha ripetutamente posto in essere la contestata condotta illecita, emergendo	
	chiaramente che la sua utenza telefonica agganciava, negli orari in cui	

	risultava in servizio, differenti e numerose “celle” localizzate sia nella città di	
	Taranto - ma in luoghi diversi da quello riferibile al suo ufficio - sia in altre	
	località della provincia (Leporano, Castellaneta, Massafra, Statte, Palagiano,	
	Mottola ecc.).	
	Sulla scorta di quanto emerso dalle indagini, non sussiste, quindi, alcun	
	marginale di dubbio sul fatto che il Pavese non abbia garantito nelle giornate di	
	accertato allontanamento dalla Prefettura di Taranto la propria presenza presso	
	l'ufficio a cui era assegnato, se non limitatamente a un numero veramente	
	esiguo di ore giornaliere.	
	Sicché, si rivela del tutto infondato l'assunto difensivo secondo cui “...non è	
	<i>affatto vero che nelle date indicate nel capo d'imputazione il deducente sia</i>	
	<i>mancato dal servizio per assentarsi senza motivo...</i> ” in quanto “...sovente	
	<i>veniva incaricato di spostarsi dalla sede per ragioni di servizio, per recarsi</i>	
	<i>presso gli uffici postali del territorio provinciale...</i> ”, trattandosi di	
	affermazioni, per un verso, affatto supportate da pertinenti elementi probatori	
	e, per l'altro, non sostenute dal Pavese né in occasione del procedimento	
	disciplinare avviato dall'Amministrazione di competenza, né del giudizio	
	penale incardinato nei suoi confronti presso il Tribunale di Taranto.	
	In disparte, a tal proposito, il rilievo secondo cui il corredo probatorio	
	acquisito nel corso dell'indagine penale che ha visto coinvolto il convenuto è	
	stato posto a fondamento della sentenza n. 530/2018 pronunciata dal Tribunale	
	di Taranto - Sezione GIP e GUP, pronunciata ex art. 444 c.p.p., con	
	conseguente applicazione della pena di tre anni e quattro mesi di reclusione	
	ed € 14.000, di multa, per tutti i reati a costui contestati.	
	3.4- Osserva, in definitiva, il Collegio, sulla scorta della documentazione	
	14	

	incartata al fascicolo processuale, che alcun dubbio sussiste sull'esatta	
	quantificazione del danno patrimoniale operata dal Procuratore regionale pari	
	a complessivi € 1.357,90, essendo stato calcolato sulle voci retributive di cui	
	al vigente CCNL-Comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2028, Triennio	
	2016-2018 (cfr. doc. 15 della produzione di parte attrice).	
	3.5- Del pari meritevole di accoglimento - ancorché nei diversi termini di cui	
	si dirà in prosieguo - ai sensi dell'art. 55 <i>quinquies</i> del d.lgs. n. 165/2001 (del	
	cui perimetro applicativo, relativamente alla fattispecie all'esame, si è detto al	
	precedente punto 3.2) è la domanda risarcitoria concernente il lamentato	
	danno non patrimoniale, dovendosi ritenere che dalla medesima condotta del	
	Pavese sia indiscutibilmente derivato un nocumento al prestigio, all'immagine	
	ed alla personalità pubblica della Prefettura di Taranto.	
	Secondo, l'ormai consolidata giurisprudenza contabile “... <i>Il danno</i>	
	<i>all'immagine si atteggia quale “danno pubblico” in quanto lesione del buon</i>	
	<i>andamento della P.A., la quale perde, con la condotta illecita dei suoi</i>	
	<i>dipendenti, credibilità ed affidabilità all'interno ed all'esterno della propria</i>	
	<i>organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici</i>	
	<i>posti in essere dai propri lavoratori siano un connotato usuale dell'azione</i>	
	<i>dell'Amministrazione...</i> ” (ex multis, Sez. Giur. Umbria, sent. n. 47/2017).	
	Orbene, non è dubbio, in primo luogo, che la Prefettura di Taranto sia stata	
	per un significativo periodo di tempo (circa 3 mesi) raggiunta dal convenuto	
	avendo questi improntato il proprio contegno esclusivamente al	
	perseguimento di finalità private, così determinando “... <i>un'alterazione</i>	
	<i>dell'identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell'apparire di</i>	
	<i>una sua immagine negativa, in quanto struttura organizzata confusamente,</i>	
	15	

	<i>gestita in maniera inefficiente, non responsabile e non responsabilizzata...”</i>	
	(Corte Conti, Sez. riunite, 23 aprile 2003, n. 10/QM).	
	D'altra parte, deve, ritenersi che, nel caso all'esame, ricorrano tutti gli altri	
	requisiti di natura oggettiva e soggettiva (gravità del fatto, <i>modus operandi</i> ,	
	reiterazione e preordinazione della condotta dolosa, entità dell'indebito	
	arricchimento) per la configurabilità del danno reputazionale.	
	Va, comunque, evidenziato che, nonostante la vicenda giudiziaria abbia	
	suscitato nell'immediatezza dell'arresto del convenuto una negativa	
	impressione nell'opinione pubblica locale e all'interno della stessa	
	Amministrazione, anche in considerazione della diffusione ed amplificazione	
	della stessa (c.d. <i>clamor fori</i>), purtuttavia dalla documentazione prodotta da	
	parte attrice si evince che la risonanza mediatica è stata prevalentemente	
	incentrata sugli altri gravi reati (usura continuata, minacce ecc.) imputati al	
	Pavese, piuttosto che sul reato di truffa aggravata ai danni dello Stato per	
	l'assenteismo fraudolento di cui è causa.	
	Motivo per cui si rivela non adeguatamente giustificata l'entità del danno	
	all'immagine fatta valere dal Procuratore regionale nell'atto introduttivo, pari	
	a complessivi € 10.000.	
	Pertanto, ai fini della quantificazione di tale posta di danno, evidenzia il	
	Collegio che ragionevolmente può applicarsi, il criterio equitativo di cui	
	all'art. 1226 c.c., ponendo a carico del convenuto la somma di € 3.000,00.	
	7.- Conclusivamente, il Pavese va condannato al risarcimento del danno	
	patrimoniale e all'immagine, nei confronti del Ministero dell'Interno -	
	Prefettura di Taranto, in parziale accoglimento della pretesa attrice.	
	8.- Le spese seguono la soccombenza.	
	16	

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando, condanna **PAVESE Angelo** al pagamento in favore del Ministero dell'Interno - Prefettura di Taranto della somma di € 4.357,90 (quattromilatrecentocinquantesette/90 centesimi), oltre rivalutazione monetaria a decorrere dal 27 giugno 2018 (data della *notizia danni*), sino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali da quest'ultima data e sino al soddisfo.

Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese del giudizio quali liquidate dalla Segreteria con nota in calce.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso, in Bari, nella Camera di consiglio del 19 giugno 2024.

L'Estensore	Il Presidente
-------------	---------------

(Rossana De Corato) (Pasquale Daddabbo)

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs.

26 Agosto 2016 n. 174, le spese di

giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 208,00.

Depositata in segreteria il 9/10/2024

Il Funzionario

Francesco Gisotti